

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI E LORO AGGREGAZIONI

**LE PRESENTI FAQ SONO ALLINEATE CON LA VERSIONE DELL'AVVIO PUBBLICATO IL
04 APRILE 2024 E SOSTITUISCONO INTEGRAMENTE LE PRECEDENTI FAQ, TENUTO
CONTO DELLE MODIFICHE APPORTATE**

REQUISITI AMMISSIBILITÀ'

D: Buongiorno, con la presente si richiede se possono partecipare al bando le camere di commercio estere che nello specifico come soggetto giuridico sono una società americana ovvero degli Stati Uniti d'America.

R: L'Avviso al punto 2.1 prevede che possono presentare domanda a valere sul presente Avviso le micro, piccole e medie imprese (MPMI). Le MPMI possono partecipare singolarmente o in associazioni temporanee di scopo (ATS) o Reti di imprese (Rete Soggetto) o Consorzi, mentre al punto 2.2 indica i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda. Il punto 2.2.2 specifica che il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Calabria, al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti, secondo le norme del Paese di appartenenza, e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il punto 2.2.1 lett. d) specifica che l'impresa deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso. Quindi, una impresa estera può partecipare all'Avviso, ove rispetti tutti i requisiti di ammissibilità e le condizioni previste. Si evidenzia, altresì, che deve essere valutato dall'impresa se la stessa rispetta i parametri dimensionali delle micro, piccole, medie imprese, così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Reg.651/2014, non essendo ammesse all'Avviso le grandi imprese.

D: Con riferimento alla misura in oggetto, si chiede se un'impresa con codice ateco principale 46.34.1 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche - anche on-line, quindi appartenete alle categorie escluse, possa partecipare al bando con il codice ateco secondario 46.34.2 commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche.

R: L'avviso esclude la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Non viene preclusa la possibilità di partecipare con un codice ATECO secondario, che sia attivo prima della data di presentazione della domanda, nel rispetto di tutte le previsioni dell'Avviso

D: necessitavo sapere se una impresa che ha come codice ATECO primario produzione di prodotti agricoli (quindi escluso ai sensi dell'art. 2.2) ma come codice ATECO secondario attività manifatturiera e quindi ammissibile, può comunque candidarsi all'avviso.

R: Sono esplicitamente escluse dall'art. 2.1 dell'avviso le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Non viene preclusa la possibilità di partecipare con un codice ATECO secondario che rientri negli ambiti ammissibili e che sia attivo prima della data di presentazione della domanda, nel rispetto di tutte le altre previsioni dell'Avviso

D: Sull'avviso sono escluse "le aziende operanti nel settore della produzione primaria", quindi anche le aziende agricole che fanno coltivazione diretta. Ma le aziende agricole che fanno anche trasformazione, con annessi laboratori, caseifici, frantoi oleari o agriturismo (con annessa quindi anche la funzione turistica) possono partecipare al bando, in particolar modo alla linea B e C?

R: Le aziende agricole che fanno anche trasformazione possono partecipare al bando essendo esplicitamente escluse dall'art. 2.1 dell'avviso le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Requisito fondamentale è che le stesse abbiano codice ateco riferito alla trasformazione attivo prima della data di presentazione della domanda.

D: Nei servizi ho visto che non sono comprese, diversamente dal bando della passata edizione, gli showroom temporanei che potrebbero rappresentare delle ottime soluzioni a favore degli imprenditori calabresi per posizionarsi su alcuni mercati esteri. Le chiedo quindi se tale soluzione, rappresentata dagli showroom temporanei, possa rientrare tra le spese rendicontabili ai fini del progetto.

R: Le spese relative agli showroom temporanei non sono state previste dall'avviso che all'art 3.4 punto 1.2 elenca le principali voci di costo legate alla partecipazione alla fiera e non annovera tra le spese ammissibili quelle relative agli showroom temporanei prevedendo esclusivamente l'affitto degli spazi espositivi, l'inserimento nel catalogo dell'evento, la progettazione e allestimento dello stand, il trasporto e assicurazione dei materiali, servizi di interpretariato e hostess e produzione di materiali promozionali.

D: Al fine dell'attribuzione del punteggio voce A1.3 presente nei criteri di valutazione (griglia), si richiede se l'ATI possa essere costituita tra una Società italiana già costituita e una Società americana già costituita le quali presentano, all'interno della compagine societaria, un socio che detiene le quote in entrambe le società. Ps. pagina 18 della preinformazione, allego uno screen del criterio specifico.

R: Il criterio A1.3 consente l'attribuzione del punteggio nel caso di progetto presentato in associazione (ATS, Consorzio, Rete) con la presenza di almeno una impresa già costituita e attiva in un'altra regione o altro paese estero. Si precisa che ai sensi dell'art. 2.1 dell'Avviso sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese (MPMI). Le MPMI possono partecipare singolarmente o in associazioni temporanee di scopo (ATS) o Reti di imprese (Rete Soggetto) o Consorzi. Si rammenta altresì che nel caso di partecipazione di ATS/Consorzi, gli stessi devono avere un numero minimo di soggetti associati pari a 4 imprese autonome **(non associate o collegate tra di loro)**.

D: In merito all'avviso pubblico per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni, le pongo un quesito in merito alla seguente situazione. La società che rappresento è una startup innovativa costituita nel mese di Ottobre 2022. Nello specifico siamo in fase di approvazione del primo bilancio. Dunque, a breve avremo il primo bilancio approvato ma non abbiamo ancora presentato alcuna dichiarazione fiscale. Dunque, vorrei sapere come si realizza nel nostro caso il parametro di cui al criterio D1.2 dell'avviso sopra citato.

R: Il criterio D1.2 prevede il rapporto tra costi progetto e dal volume di affari da ultimo bilancio depositato (R= costi totali ammissibili/volume di affari da dichiarazione fiscale presentata) attribuendo un punteggio (massimo 15 punti) come segue:

se R è inferiore a 0,2 = punti 15

se R è superiore a 0,2 e fino a 0,5 = punti 10

se R è superiore a 0,5 = punti 0

Nel caso di specie non essendo ancora stato presentato il primo bilancio approvato e non avendo ancora presentato alcuna dichiarazione fiscale il punteggio che verrà totalizzato sarà pari a 0.

D: Una impresa agricola, con attività prevalente "commercio all'ingrosso di latte, senza deposito" e codice ateco 01.45, non esercitante attività di produzione primaria di prodotti agricoli, può partecipare al bando?

R: Le aziende agricole che fanno anche commercio possono partecipare al bando, essendo esplicitamente escluse dall'art. 2.1 dell'avviso le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Requisito fondamentale è che le stesse abbiano codice ateco riferito al commercio attivo prima della data di presentazione della domanda.

D: Al fine di poter attribuire il punteggio relativo al criterio di valutazione C1.1) previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso pubblico, concernente la coerenza del progetto presentato con una delle aree di innovazione della RIS 3 Calabria 2021-2027 (di cui alla DGR n. 144 del 31.03.2023), si chiede se a determinare l'assegnazione del punteggio corrispondente è unicamente l'effettiva area di operatività dell'impresa proponente, rilevabile dal codice ateco (primario o secondario) risultante da visura camerale, ovvero dall'attività de facto esercitata dall'impresa e, quindi, è necessario descrivere il perché l'azienda richiedente interseca una delle aree di innovazione e una delle relative traiettorie di sviluppo previste dalla RIS Calabria ?

R: Al fine di poter attribuire il punteggio relativo al criterio di valutazione C1.1) previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso pubblico, concernente la coerenza del progetto presentato con una delle aree di innovazione della RIS 3 Calabria 2021-2027 (di cui alla DGR n. 144 del 31.03.2023), occorrerà fare riferimento all'effettiva area di operatività dell'impresa proponente, rilevabile dal codice ateco (primario o secondario) risultante da visura camerale, e non quindi da attività de facto esercitata dall'impresa. Si invita, pertanto, a voler attenersi alle disposizioni previste nella citata Delibera di giunta regionale.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

D: In riferimento all'Avviso pubblico del bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni l'impresa proponente potrebbe beneficiare del contributo di 2.540,00 euro relativo ai Costi diretti del personale (tasso forfettario) art. 55(1) RDC portando un proprio dipendente già assunto all'interno impresa, oppure tale contributo è riservato solo ed esclusivamente a personale di nuova assunzione?

R: Il punto 1.2 dell'art. 3.4 dell'avviso stabilisce che la quota che tiene conto dei costi diretti del personale, calcolata, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 RDC (tasso forfettario), in misura pari al 20% della somma forfettaria per partecipazione e fiere Internazionali è prevista per il personale della proponente al momento in cui il costo è sostenuto.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

D: Quesito sul parametro A1.2 "Posti di lavoro creati".

L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui il proponente si impegni ad assumere con contratto di lavoro subordinato, di durata almeno pari alla durata del progetto, nuovi addetti incrementali rispetto al numero di addetti dell'impresa/aggregazione al momento della presentazione della domanda.

Si richiede se il contratto di lavoro subordinato può essere anche part time.

R: Il contratto di lavoro subordinato può essere anche part time, perchè il bando dice che "L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui il proponente si impegni ad assumere con contratto di lavoro subordinato, di durata almeno pari alla durata del progetto, nuovi addetti incrementali rispetto al numero di addetti dell'impresa/aggregazione al momento della presentazione della domanda". Quindi non deve essere per forza a tempo pieno né obbligatoriamente a tempo indeterminato.

D: Quesito sul parametro D1.1 "Capacità del progetto di favorire l'apertura di nuovi mercati esteri".

Si richiede se nel caso di progetto finalizzato sia ad accedere a un nuovo mercato estero che finalizzato ad azioni di penetrazione su un mercato estero in cui l'impresa già opera, dia diritto all'attribuzione di 10 punti.

R: Il criterio D1.1) Capacità del progetto di favorire l'apertura di nuovi mercati esteri. Prevede l'attribuzione del punteggio (massimo 10 punti) come segue:

Progetto (presentato da una impresa/aggregazione di imprese) le cui attività sono dirette:

- ad accedere a un nuovo mercato estero = punti 10

- ad azioni di penetrazione su un mercato estero in cui l'impresa/aggregazione già opera = punti 5

In conseguenza di ciò nel caso di specie potrà essere attribuito il punteggio più alto.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

D: Vorrei sapere se attraverso il bando è possibile finanziare progetti di sviluppo all'estero che finanzino roadshow b2b in Paesi esteri di particolare interesse per il settore di riferimento e se tra i costi ammissibili è possibile includere i costi vivi per gli eventi e le trasferte degli imprenditori.

R: L'Avviso al punto 3.1 linea C prevede come ammissibili interventi che ricadono nella definizione di cui alla Linea C: partecipazioni a manifestazioni fieristiche e/o saloni internazionali e/o rilevanti eventi commerciali o divulgativi (questi ultimi diretti solo alle imprese Startup e PMI innovative) di livello internazionale:

Le iniziative, se svolte in Italia, dovranno essere presenti sul catalogo fiere internazionali certificato AEFI o devono risultare certificate di valenza internazionale nel calendario fieristico nazionale (calendario manifestazioni fieristiche – Regioni.it) oppure svolte direttamente all'estero e/o inserite in circuiti/cataloghi internazionali. Il punto 3.4.1.2 specifica le voci di costo che ricadono nell'opzione C1 o nell'opzione C2 e specifica in ogni caso che non sono ammissibili le spese riguardanti viaggio, vitto e alloggio. Le consulenze per ricerca operatori esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali ricadono nella Linea B.

D: In particolare, per quanto riguarda la partecipazione a fiere non ho ben capito se siamo anche obbligati ad assumere un dipendente per l'intera durata del progetto o se semplicemente l'assumere un dipendente fornisce un punteggio aggiuntivo nella graduatoria delle domande.

R: L'assunzione di dipendenti non è obbligatoria ma va ad incidere sull'attribuzione del punteggio in fase istruttoria con riferimento al criterio di valutazione A1, Capacità degli interventi di contribuire al perseguimento dei risultati attesi del Programma e delle finalità dell'Azione specifica e chiara esplicitazione degli obiettivi e delle finalità proposti, permettendo l'assegnazione di 5 punti per ogni assunzione fino ad un massimo di 10 punti. Nel caso si proceda con delle nuove assunzioni queste devono avere minimo la durata del progetto.

D: In riferimento all'Avviso pubblico del bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni l'impresa proponente potrebbe beneficiare del contributo relativo ai Costi diretti del personale (tasso forfettario) art. 55(1) RDC portando un proprio dipendente già assunto all'interno impresa, oppure tale contributo è riservato solo ed esclusivamente a personale di nuova assunzione?

R: Il punto 1.2 dell'art 3.4 dell'avviso stabilisce che la quota che tiene conto dei costi diretti del personale, calcolata, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 RDC (tasso forfettario), in misura pari al 20% della somma forfettaria per partecipazione e fiere Internazionali è prevista per il personale della proponente al momento in cui il costo è sostenuto.

D: L'avviso in questione prevede, all'art. 3.2, una soglia minima di investimento di euro 15.000 e una soglia massima di euro 200.000. Al fine di verificare il rispetto delle soglie predette, la parte di investimento che riguarda la linea C deve essere conteggiata considerando i preventivi di spesa reali (allestimento stand, costo stand, personale coinvolto, spese di trasporto ecc...) ovvero deve essere conteggiato esclusivamente il valore forfettario assegnato in applicazione della metodologia di adozione delle OCS, approvata con DD 933/2023 e s.m.i. (così come sembra confermare l'impostazione del file Allegato 2 Formulario, nella sezione "Programma di investimenti)?

Esempio: linea A-B €15.000, linea C €40.000 da preventivi costi reali per partecipazione n. 1 fiera internazionale - Totale Investimento € 30.240,00 di cui € 15.000 per voce A/B + € 15.240,00 (valore forfettario OCS attribuito forfettariamente per partecipazione n. 1 fiera, comprensivo di spesa diretta del personale) Contributo richiesto 7.500+15.240,00; L'importo forfettario di euro 12.790 (a cui si aggiungono € 2.558 come costi diretti del personale) è assegnato per ciascuna fiera internazionale a cui si partecipa?

R: Per il raggiungimento della soglia di spesa per ciò che concerne la linea C opzione C1 dovrà essere considerato il valore forfettario previsto assegnato in applicazione della metodologia di adozione delle OCS, approvata con DD 933/2023 e s.m.i..

D: I preventivi di spesa da allegare alla domanda di finanziamento, in relazione alle spese da sostenere nel contesto delle linee A e/o B, devono riportare necessariamente la tariffa giornaliera ed il numero di giornate/uomo ?

R: L'Art 3.4 dell'avviso al punto 1.1 iii prevede che le spese per servizi di consulenza specialistica per piani per l'export, studi di fattibilità e servizi di supporto all'internazionalizzazione, devono essere giustificate in sede di rendicontazione del progetto indicando il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. In conseguenza di ciò anche il preventivo presentato con la domanda deve prevedere tali specifiche al fine di consentire una corretta valutazione dello stesso.

D: Qualora dei professionisti esperti in servizi di internazionalizzazione abbiano deciso di costituire una società di consulenza e continuano ad erogare i predetti servizi in qualità di soci, possono computare ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto alla voce B2.2, l'esperienza e la competenza acquisita negli anni precedenti la costituzione della società?

R: L'art 4.4 dell'avviso alla lettera c) prevede nel caso di spese ammissibili di cui al par. 3.4. comma 1 punto 1.1, la dichiarazione del fornitore di servizi di consulenza circa l'esperienza maturata, anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio B.2.2 di cui al par. 4.6, secondo il modello Allegato 3 al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice. Nel caso di specie appare chiaro che per fornitore di servizi è da intendersi la società di consulenza costituita, dotata di propria soggettività giuridica, e non i singoli soci e di conseguenza ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio B2.2 l'esperienza richiesta sia quella attribuibile alla società e non ai singoli soci.

D: Una startup innovativa è stata costituita nel mese di Ottobre 2022. Nello specifico si trova in fase di approvazione del primo bilancio. Dunque, a breve si avrà il primo bilancio approvato ma non risulta ancora presentata alcuna dichiarazione fiscale. Dunque, vorrei sapere come si realizza nel nostro caso il parametro di cui al criterio D1.2 dell'avviso sopra citato.

R: Il criterio D1.2 prevede il rapporto tra costi progetto e dal volume di affari da ultimo bilancio depositato (R= costi totali ammissibili/volume di affari da dichiarazione fiscale presentata) attribuendo un punteggio (massimo 15 punti) come segue:

se R è inferiore a 0,2 = punti 15

se R è superiore a 0,2 e fino a 0,5 = punti 10

se R è superiore a 0,5 = punti 0

Nel caso di specie non essendo ancora stato presentato il primo bilancio approvato e non avendo ancora presentato alcuna dichiarazione fiscale il punteggio che verrà totalizzato sarà pari a 0.

D: I costi relativi alle linee di intervento B, a quanto si legge, saranno ammesse a contributo per il 50% dei costi ammissibili. Dato che, fra gli interventi a cui saremmo interessati, vengono menzionati come "costi ammissibili" quelli relativi a:

consulenze per ricerca operatori esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali;

spese per la realizzazione di siti e-commerce.

consulenze per la realizzazione di campagne di comunicazione e marketing digitale finalizzati all'export, comprese vetrine digitali in lingua estera

consulenza per business on line diretta all'utilizzo di piattaforme/marketplace, sistemi di smart payment internazionali,

sono da considerare ammissibili SOLO i servizi di consulenza, e non anche ad esempio a) i costi delle campagne di comunicazione e marketing; b) le vetrine digitali; c) l'acquisto di abbonamento e/o accessi a piattaforme e marketplace; d) i costi relativi all'organizzazione di incontri commerciali – es affitto di sale , catering, materiale per dimostrazioni, etc etc - ?

R: Le spese ammissibili relative alla "Linea B.: Servizi specialistici per l'export" sono puntualmente elencate al punto 2. dell'art. 3.1 dell'avviso e al punto 3.4.1.1.1 è specificato che per la Linea A e B sono ammissibili solo le spese di consulenza.

D: I costi relativi alle linee di intervento C, opzione C1 prevedono di default, un importo previsto a titolo di "somma forfettaria" pari ad € 12.790,00 per ciascun evento. Le domande sono le seguenti:

Laddove i costi preventivati/effettivi per singolo evento fosse diverso da questo importo forfettari, che importo occorre inserire nel formulario come costo dell'azione, visto che la casella è bloccata e non è possibile modificarla?

Es. Sappiamo già che la Fiera di Madrid, potrebbe avere un costo di partecipazione complessivo superiore all'importo forfettario previsto (ca. 15.000,00€), mentre la Fiera ABAV di Brasilia, avrebbe un costo inferiore ai 10.000,00€ ...

Se i preventivi dei fornitori dei servizi della Linea di intervento C, come facilmente potrebbe accadere, fossero diversi dall'importo forfettario, quale sarà l'importo effettivo che eventualmente sarà ammesso al contributo?

R: L'art 3.4 punto 1.2 dell'avviso prevede che per il raggiungimento della soglia di spesa, per ciò che concerne la linea C opzione C1 dovrà, essere considerato il valore forfettario previsto assegnato in applicazione della metodologia di adozione delle OCS, approvata con DD 933/2023 e s.m.i.

D: Per quanto concerne i fornitori dei servizi relativi alle linee di intervento C,

1. E' possibile affidare ad unico fornitore specializzato il pacchetto di "partecipazione alle fiere", che include noleggio spazi, interpretariato, progettazione stand, hostess, etc etc; oppure occorre riferirsi direttamente per l'affitto degli spazi all'ente organizzatore, e per l'allestimento e gli altri servizi ad altro fornitore di nostra fiducia? In genere per una questione di risparmio di tempi e di denaro, usiamo affidare l'organizzazione totale dell'evento ad unico fornitore.

2. Abbiamo già confermato la partecipazione ad una Fiera all'estero che si svolgerà nell'aprile 2024. Da quanto si legge, importante per essere coperto da finanziamento, che l'intervento si svolga dopo il 01.01.2024. E' possibile inserire anche questo evento/fiera fra quelle per le quali si richiede l'intervento, pur avendo già pagato ad ENIT Italia (fornitore) la quota di partecipazione che include l'affitto dello spazio, i servizi accessori – wifi, interpretariato, assistenza, trasporto materiali, etc - ? Il costo di questo evento, per i servizi di cui sopra, è grazie ai rapporti con ENIT particolarmente agevolato, e pari ad un totale di € 1.840,00. In questo caso, volendo inserire nel formulario tale evento con le reali cifre di costo, come si potrà eventualmente modificare o aggiornare il costo effettivo rispetto al costo forfettario?

R: 1. L'Avviso non vieta di rivolgersi ad un unico fornitore per la partecipazione alle fiere. L'impresa potrà scegliere opzione C1 e ottenere una somma forfettaria oppure C2 e rendicontare le singole spese ammissibili (i.e. locazione, installazione, ecc.)

2. L'art. 3.3 prevede che l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di contributo per le Linee di intervento A) e B) e Linea C opzione C2 di cui al precedente par. 3.1, mentre può aver luogo a far data dal 01.01.2024 per la Linea C opzione C1 (applicazione di OSC in de minimis) di cui al medesimo par. 3.1. Le spese, nel caso delle Linee di intervento A e B e Linea C opzione C2 di cui al par. 3.1, sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per la Linea C, è ammesso il sostegno per la partecipazione a fiere che abbia avuto luogo a far data dal 01.01.2024, nel solo caso dell'opzione C1 (applicazione di OSC in de minimis). Si precisa che Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

D: Se un progetto comprende servizi della LINEA B e LINEA C senza includere la LINEA A, è ritenuto non è ammissibile al bando o semplicemente non matura punteggio ai fini del criterio di valutazione A1.1?

R: Il criterio A1.1) Progetti che contribuiscono a processi integrati di crescita internazionale delle imprese prevede l'attribuzione del punteggio con le seguenti modalità:

- Progetto che comprenda la Linea A di cui al punto 3.1.2 dell'avviso insieme ad almeno un'altra linea di azione dello stesso punto 3.1.2 = punti 10

- Progetto che comprenda tutte le Linee di azione di cui al punto 3.1.2 dell'avviso = punti 15

Non è prevista alcuna inammissibilità del progetto visto che l'art. 3.1 punto 2. Prevede che "Gli interventi per i quali l'aiuto è richiesto dovranno essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento...."

D Si evidenzia che per alcuni eventi, è necessario interfacciarsi con gli intermediari che gestiscono gli spazi fiera per nazione. Il contatto diretto con l'ente fiera non consente di avere analoga organizzazione. Tale soluzione NON COMPORTA ALCUN VANTAGGIO ECONOMICO ma solo semplifica le attività organizzative. Si ritiene pertanto, non ledendo i requisiti dell'avviso, che tale modalità di contatto e prenotazione spazi sia coerente con l'avviso ed ammissibile come spesa trattandosi solo di differente modalità di acquisizione degli spazi in area fiera.

R: Si rimanda alla nuova formulazione dell'Avviso che all'art. 4.11 comma 7 lett. b) dell'Avviso richiede un contratto avente ad oggetto la partecipazione dell'impresa alla fiera con un proprio spazio espositivo fisico, o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. Del c.c. (offerta o preventivo accettato, adesione a condizioni standard, altro);

D: Una società codice Ateco 46.48.00, che ha partecipato e ottenuto finanziamento al bando Regione Toscana PR FESR 221-2027 sostegno alle PMI-Export-Internalizzazione 2023 regione Toscana, può presentare domanda per il bando in oggetto avendo unità locale in Calabria? E' obbligatorio allegare anche i preventivi per le Fiere?

R: L'art 2.2 dell'avviso prevede tra i requisiti di ammissibilità di avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria. Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso.

Per la partecipazione alle fiere bisogna distinguere: se l'impresa opta per la opzione c1 fiere in OSC non è obbligatorio il preventivo; se l'impresa opta per l'opzione C2 è obbligatorio il preventivo (vedi par. 4.4.1 lettera b).

D: Riguardo la Linea A: Definizione di un progetto per l'internazionalizzazione (piano export) non ho capito cosa bisognerebbe fare. Bisogna illustrare il progetto per l'internazionalizzazione? fare cioè, una sorta d'introduzione alla linea B: Servizi specialistici per l'export? Ad es., se un'azienda necessita di consulenze per la realizzazione di video e materiali di comunicazione digitali redatti in lingua diversa dall'italiano, basta esporre il perchè si vuole questa consulenza oppure bisogna descrivere un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto e poi descrivere la consulenza di cui si ha bisogno?

R: L'art 3.1 dell'avviso prevede Linea A: Definizione di un progetto per l'internazionalizzazione (piano export), che dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: motivazioni, obiettivi e strategie commerciali internazionali, modello di business e proposta di valore, mercati esteri target, piano operativo che riporti anche gli strumenti e le risorse umane e finanziarie previsti per l'implementazione del piano per l'export, con definizione di milestone, cronoprogrammi, meccanismi di verifica e di revisione del piano. Le attività consulenziali, finalizzate alla preparazione potranno essere comprensive di un piano export digitale.

D: Volevo chiedere inoltre se necessitano consulenze fatte da aziende estere oppure ci si può affidare anche a consulenze come, ad es., quella di Perseo sui mercati digitali?

R: L'art 3.4 punto 1.1 per ciò che concerne le consulenze prevede che l'ammissibilità delle spese per consulenza è subordinata al rispetto cumulativo delle seguenti condizioni:

- i. la voce di spesa ammissibile corrisponde ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi da acquisire dovranno risultare inerenti le finalità complessive
- ii. la natura dei servizi di consulenza non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- iii. il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. Le prestazioni di consulenza devono essere giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa devono essere obbligatoriamente forniti gli output della consulenza acquisita (piano sviluppato, report dettagliato attività svolte, ecc.) pena il non riconoscimento della relativa spesa.

D: In merito al DNSH, si chiede se la scheda vada compilata in conformità alla scheda 7 della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE. In caso di esito positivo, a riguardo, si chiede cosa debba essere richiesto agli organizzatori delle fiere al fine di dichiarare correttamente l'applicazione del principio.

R: In fase di presentazione della domanda l'impresa deve fornire solo la dichiarazione di impegno al rispetto DNSH inserita nel modulo di domanda. La scelta della scheda di riferimento sulla guida operativa MEF, ai fini della rendicontazione e monitoraggio successivo, che non è richiesta in fase di domanda, rimane compito e responsabilità dell'impresa in relazione all'attività e alle spese realizzate.

D: Salve, la partecipazione della mia società dipende dall'esito di questa FAQ, si prega una risposta celere. Il soggetto proponente è dotato di sistema di gestione ESG. Data l'assenza di una certificazione del sistema di gestione ESG, il soggetto proponente si dichiara provvisto di un report redatto seguendo la norma UNI 11919-2023 per le linee guida della UNI EN ISO 26000.

Si chiede se è sufficiente essere in possesso della documentazione sopra descritta per soddisfare il punto C2.1 dell'avviso pubblico relativo al possesso del sistema di gestione ESG. Nel caso in cui non fosse sufficiente, si chiede quale sia la documentazione necessaria da dover produrre.

R.: La certificazione ESG valuta la sostenibilità delle organizzazioni dal punto di vista economico, ambientale, sociale e di governance aziendale ed è rilasciata da organismi accreditati allo scopo

Il partecipante è tenuto a produrre la documentazione (vedi par. 4.4.1 lett. f) dell'Avviso. Fermo restando che sarà la Commissione di valutazione ad esprimersi in merito all'attribuzione dei punteggi per la presenza di ESG, si evidenzia che le norme Uni richiamate attengono alla Responsabilità sociale dell'impresa e non alla ESG.

D: Il soggetto proponente è dotato di sistema di gestione ESG, in merito al criterio C2.1 dell'avviso pubblico. Data l'assenza di una certificazione del sistema di gestione ESG, si chiede se è sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante."

R: La certificazione ESG valuta la sostenibilità delle organizzazioni dal punto di vista economico, ambientale, sociale e di governance aziendale ed è rilasciata da organismi accreditati allo scopo.

Il partecipante è tenuto a produrre la documentazione (vedi par. 4.4.1 lett. f) dell'Avviso. Fermo restando che sarà la Commissione di valutazione ad esprimersi in merito all'attribuzione dei punteggi per la presenza di ESG.

D: In merito all'avviso pubblico per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni, le pongo un quesito in merito al punteggio C2.1. In particolare, alla presenza del sistema di gestione ESG, quale documentazione è necessaria.

R: La certificazione ESG valuta la sostenibilità delle organizzazioni dal punto di vista economico, ambientale, sociale e di governance aziendale ed è rilasciata da organismi accreditati allo scopo.

Il partecipante è tenuto a produrre la documentazione (vedi par. 4.4.1 lett. f) dell'Avviso. Fermo restando che sarà la Commissione di valutazione ad esprimersi in merito all'attribuzione dei punteggi per la presenza di ESG.

D: Un consulente privo di partita iva può essere inquadrato nel progetto con un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa?

R: Ai fini del criterio A1.2 il bando dice che l'indicatore è soddisfatto nel caso in cui il proponente si impegni ad assumere con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, di durata almeno pari alla durata del progetto, nuovi addetti incrementali rispetto al numero di addetti dell'impresa/aggregazione al momento della presentazione della domanda.

D: In merito all'ammissibilità dei "Costi di partecipazione a fiere/mostre", considerato che l'Avviso prevede a rendicontazione degli stessi costi la presentazione del contratto tra soggetto organizzatore della Fiera e beneficiaria PMI, si chiedono chiarimenti in merito a due differenti possibili configurazioni di spesa:

Ipotesi 1) Vi sono moltissime fiere in cui l'Ente fiera cede a terzi soggetti intermediari interi lotti – padiglioni (ad es. lottizzazione per Paese). In questi casi l'impresa può partecipare autonomamente e direttamente con un proprio spazio espositivo passando dall'acquisizione dello spazio per tramite dei soggetti terzi e non con contratti diretti con l'ente fiera. Ad esempio nel caso della Fiera RC SHOW di Toronto è possibile prenotare lo spazio espositivo attraverso Bellavita Expo Ltd, soggetto titolare di un'area esclusiva del World Pavilion di RC Show (Restaurant Canada Show) che promuove come Bellavita Expo Toronto. Tale fiera è ammissibile mediante sottoscrizione di un contratto con Bellavita Expo?

Ipotesi 2) Nel caso specifico della SIAL di Parigi, le imprese italiane possono partecipare mediante collettiva nazionale attraverso ICE che è titolare di spazi dedicati alle imprese italiane. Partecipare alla collettiva nazionale in questo caso, a differenza della collettiva regionale riportata in avviso come esempio, prevede che l'azienda sostenga un costo diretto per lo stazione (2.500€ + IVA), per cui il costo della fiera è sostenuto dall'impresa, mentre ICE sembra fungere solo da soggetto intermediario. In tal caso la spesa è ammissibile presentando il contratto tra impresa e ICE?

R (Ipotesi 1): Il punto 3.4. 1.2 dell'Avviso non prevede vincoli rispetto ai fornitori per le voci di spesa di cui alla Linea C Partecipazione a fiere -

Si rimanda alla nuova formulazione dell'Avviso che all'art. 4.11 comma 7 lett. b) dell'Avviso richiede un contratto avente ad oggetto la partecipazione dell'impresa alla fiera con un proprio spazio espositivo fisico, o altro atto equivalente ai sensi degli artt. 1321 e ss. Del c.c. (offerta o preventivo accettato, adesione a condizioni standard, altro);

R (Ipotesi 2): l'art 3.4 punto 1.2 dell'avviso prevede che nel caso di ammissione a finanziamento dei costi di partecipazione a fiere sul presente Avviso, non potranno essere ottenute, per le stesse manifestazioni fieristiche, agevolazioni sotto forma di partecipazione alle medesime fiere sotto forma di "partecipazione collettiva" della Regione Calabria. Si richiama comunque al rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui al par. 3.6.2 dell'avviso.

D: In merito al bando Internazionalizzazione, volevo una delucidazione: nella tabella dei punteggi è riportato "i nuovi addetti devono essere assunti almeno per l'intera durata del progetto" , per "progetto" si intende il bando o il progetto dell'impresa?

R: Si intende il progetto proposto dall'impresa a valere sul presente avviso così come esposto nel formulario allegato alla domanda nel rispetto dell'art. 4.4 dell'Avviso.

D: Si fa riferimento alla determinazione del rapporto tra costi totali ammissibili e volume di affari, per come richiesto nell'allegato 5. Nei casi specifici in cui un'impresa individuale non compila quadri reddituali (RE, RF, RG o LM) perché tassata su base catastale (quadro RA) quale valore "volume d'affari" deve considerare per la determinazione del rapporto "R" previsto e come il professionista deve attestare tale valore nel format Allegato 5? Inoltre si fa presente che il format XLS di cui all'Allegato 2 contiene un errore di riferimento con cella bloccata: nello specifico la cella "D6" del foglio "4 Piano di copertura" non richiama correttamente l'importo previsto che dovrebbe essere quello riportato in cella "H17" del foglio "3. Determinazione contributo".

R: La tassazione su base catastale è prevista solo per le aziende agricole, le quali non possono partecipare al presente avviso salvo i casi in cui svolgano anche attività di trasformazione e/o attività commerciali (risultanti da codice ATECO). In questi casi la dichiarazione dei redditi sarebbe compilata anche nei quadri reddituali (RE, RF, RG o LM). Si evidenzia, altresì, che, anche ove l'impresa non compili i dati reddituali, le informazioni necessarie (volume d'affari ecc.) possono essere desunte dal quadro IVA e il professionista potrà dare evidenza nella sua dichiarazione della fonte dei dati, allegandola.

E' stato pubblicato sul sito di Calabria Europa l'allegato 2 che tiene conto delle variazioni apportate all'avviso.

D: In riferimento all'Avviso pubblico del bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni l'impresa proponente potrebbe beneficiare del contributo di € € 2.558,00 relativo ai Costi diretti del personale (tasso forfettario) art. 55(1) RDC portando un proprio dipendente già assunto all'interno impresa, oppure tale contributo è riservato solo ed esclusivamente a personale di nuova assunzione?

R: L'impresa proponente potrebbe beneficiare del contributo forfettario DI € 2.558,00 RELATIVO ai costi diretti del personale sia nel caso di dipendente già assunto all'interno dell'impresa sia nel caso di nuova assunzione.

D:In relazione alla linea C prevista dal bando in oggetto, si chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

1) In caso di ammissione ad un contributo pari a € 15.348,00 per la partecipazione ad una fiera internazionale (partecipazione + personale), devono essere rendicontate fatture almeno pari a tale importo ? Cosa accade se i costi sostenuti (fatture pagate) sono inferiori al valore forfettariamente concesso ?

2) L'azienda richiedente partecipa a diverse fiere su "invito" della regione Regione Calabria. Stando a quanto indicato nel bando al paragrafo 3.4 punto 1.2, sembrerebbe che in tal caso non sia possibile usufruire delle agevolazioni previste dal bando sui medesimi costi. E' corretto ?

R:1) L'art. 3.4 dell'Avviso prevede che per ciò che concerne la linea C a scelta dell'impresa si potrà optare per l'applicazione di Opzioni semplificate di Costo (punto C1 successivo) o per l'applicazione di costi effettivi (punto C2 successivo). Nel caso in cui si opti per la prima scelta il contributo (C1) sarà erogato per la sola partecipazione indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

2) L'art. 3.4 punto 1.2 dell'Avviso prevede che nel caso di ammissione a finanziamento dei costi di partecipazione a fiere sul presente Avviso, non potranno essere ottenute, per le stesse manifestazioni fieristiche, agevolazioni sotto forma di partecipazione alle medesime fiere sotto forma di "partecipazione collettiva" della Regione Calabria.

D: 1) E' possibile partecipare ad una fiere a Chicago (usa) organizzata dalla camera di commercio di Chicago?

- 2) e' possibile partecipare ad una fiere a Houston (usa) organizzata dalla camera di commercio del Texas?
- 3) c'è un numero massimo di fiere a cui poter partecipare?
- 4) sono ammessi al bando i produttori di olio da olive proprie (01.26.00 – coltivazione di frutti oleosi)? (a differenza del vino non c'è un ateco industriale)
- 5) sono ammessi al bando i produttori di vino (11.02.10 - produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.) O sono considerati alcolici?
- 6) sono ammessi fornitori di servizi export (linea a) e servizi specialistici export (linea b) esteri (usa)? Se si, che caratteristiche devono avere? Come dimostrano l'esperienza ultra decennale?
- 7) le attività nella RIS Calabria ai fini del punteggio premiale devono essere già in essere alla data della domanda o dette attività possono essere implementate grazie al bando?

R:

1 e 2) L'art. 3.1 dell'Avviso prevede quali spese ammissibili per la Linea C le partecipazioni a manifestazioni fieristiche e/o saloni internazionali e/o rilevanti eventi commerciali o divulgativi (questi ultimi diretti solo alle imprese Startup e PMI innovative) di livello internazionale.

Le iniziative, se svolte in Italia, dovranno essere presenti sul catalogo fiere internazionali certificato AEFI o devono risultare certificate di valenza internazionale nel calendario fieristico nazionale (calendario manifestazioni fieristiche – Regioni.it) oppure svolte direttamente all'estero e/o inserite in circuiti/cataloghi internazionali.

3) Non è previsto dall'avviso un numero massimo di fiere a cui poter partecipare nel rispetto del limite dell'importo massimo dell'aiuto concedibile per progetto che non può eccedere l'importo di € 100.000 così come previsto dall'art. 3.5 comma 2 dell'Avviso.

4) Sono esplicitamente escluse dall'art. 2.1 dell'avviso le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Non viene preclusa la possibilità di partecipare con un codice ATECO secondario che rientri negli ambiti ammissibili e che sia attivo prima della data di presentazione della domanda, nel rispetto di tutte le altre previsioni dell'Avviso.

5) L'art. 2 comma 2 dell'Avviso prevede che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso tra le altre le imprese operanti nel settore della produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Il vino non è annoverato tra le bevande alcoliche distillate.

6) L'avviso non preclude la possibilità di rivolgersi a fornitori stranieri per l'erogazione dei servizi previsti. L'esperienza viene dimostrata attraverso la compilazione dell'allegato 3 alla domanda.

7) Le attività previste dal criterio C1.1 ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere già esistenti alla data di presentazione della domanda.

D: 1) In merito agli allegati alla domanda di cui al punto 4.4 .1 g) allegato 5 (noto sul modulo scritto allegato 4) certificazione parametro R da parte del professionista abilitato avendo l'impresa il Collegio Sindacale tale certificazione e' a cura dello stesso collegio sindacale oppure deve essere fatta da un revisore esterno?

2) In relazione alla linea di intervento A e B punto v. il consulente puo' essere anche estero?

R:1) L'art 4.4 dell'Avviso prevede che alla domanda debba essere allegata la dichiarazione sottoscritta dal professionista abilitato, iscritto al pertinente Albo professionale (dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori MEF) attestante il Rapporto R di cui al parametro di valutazione D1.2, di cui al par. 4.6, secondo il modello Allegato 5. Sarà l'impresa a decidere a quale professionista iscritto agli albi indicati rivolgersi.

2) L'avviso non preclude la possibilità di rivolgersi a fornitori stranieri per l'erogazione dei servizi previsti.

D:Il contributo per la linea C è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ma viene poi indicata la somma forfettaria di € 12.790. Quindi è da intendere che il contributo per la linea C è massimo € 12.790, a prescindere dalla spesa sostenuta?

R: L'art. 3.4 dell'Avviso prevede che per ciò che concerne la linea C a scelta dell'impresa si potrà optare per l'applicazione di Opzioni semplificate di Costo (punto C1 successivo) o per l'applicazione di costi effettivi (punto C2 successivo). Nel primo caso (C1) il contributo prescinde dalla spesa sostenuta, **quindi sarà riconosciuta la somma forfettaria indicata nell'avviso;** nel secondo caso (C2) il contributo sarà pari al 50% delle spese rendicontate. La scelta alternativa che l'impresa può effettuare in sede di presentazione della domanda tra l'opzione di spese ammissibili in applicazione di OSC (opzione C1) oppure di spese ammissibili a costi effettivi (opzione C2) è da intendersi riferita all'insieme delle fiere prescelte dal proponente, non essendo consentito di utilizzare, nella stessa domanda di partecipazione, sia l'opzione C1 che l'opzione C2.

D:La seguente per chiedere informazioni in merito agli importi relativi alla linea di spesa C. Per quanto riguarda questa linea di spesa, al punto 3.5 “forma ed intensità del contributo” si parla di un contributo pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile che è pari a una somma forfettaria di euro 12.790.

Per l’ottenimento di questi 12.790 euro sarà necessario presentare fatture relative a costi pari ad almeno 12.790 o il contributo è riconosciuto indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute ?Ad esempio viene sostenuto un costo pari a 5.000 euro, l’ammontare del contributo è proporzionato a questo importo?

R: La scelta alternativa che l’impresa può effettuare in sede di presentazione della domanda tra l’opzione di spese ammissibili in applicazione di OSC (opzione C1) oppure di spese ammissibili a costi effettivi (opzione C2). **Nel primo caso (C1) il contributo prescinde dalla spesa sostenuta, quindi sarà riconosciuta la soma forfettaria indicata nell’avviso; nel secondo caso (C2) il contributo sarà pari al 50% delle spese rendicontate. La scelta opzionale è da intendersi riferita all’insieme delle fiere prescelte dal proponente, non essendo consentito di utilizzare, nella stessa domanda di partecipazione, sia l’opzione C1 che l’opzione C2.**

D:1) La linea C è riservata solo esclusivamente alle start-up e PMI innovative;

2) La figura del (temporary export manager) può essere scelta liberamente oppure occorre attingere da un elenco specifico.

3) Inoltre, è esclusa l’impresa agro-alimentare.

R:1) **No.** L’art. 3.1 dell’Avviso prevede quali interventi finanziabili con la Linea C le partecipazioni a manifestazioni fieristiche e/o saloni internazionali e/o rilevanti eventi commerciali o divulgativi (questi ultimi diretti solo alle imprese Startup e PMI innovative) di livello internazionale.

2) **No.** L’Avviso non ha previsto alcun elenco per ciò che concerne la scelta della figura del temporary export manager.

3) **No.** L’art. 2.1 dell’Avviso prevede che sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Avviso, le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

D:La presente per chiedere chiarimenti in merito all’allegato 4 dell’avviso pubblico “per il sostegno a progetti di internazionalizzazione delle PMI e loro aggregazioni”. Volevamo chiarimenti in merito alle informazioni da inserire relative ai riferimenti alla procedura di finanziamento e al richiamo del decreto di ammissione del contributo, in particolare la parte riportata di seguito:

R: Il nuovo modello di Allegato 4 è stato modificato e non prevede queste voci da compilare.

D. In merito alla partecipazione a fiere:

1. posso portare a rendicontazione la partecipazione ad un evento fieristico che si è svolto dopo il primo gennaio 2024?

2. nell’ambito del programma di partecipazione a fiere proposto, posso chiedere la rendicontazione a costi semplificati (linea C1) per una fiera e le altre con costi effettivi (linea C2)?

3. c’è differenza fra le spese ammissibili nella linea C1 costi semplificati e linea C2 costi effettivi?

4. è ammissibile che un imprenditore acquisti lo spazio espositivo e i servizi correlati da un soggetto intermediario?

5. è possibile avere un unico fornitore per i servizi di cui alla Linea A, Linea B e Linea C?

R. Con riferimento ai quesiti inerenti interventi di cui alla Linea di Intervento C si specifica quanto segue:

Punto 1: l’avviso prevede al par. 3.3 punto 2 che il sostegno per la partecipazione a fiere che abbiano avuto luogo dal 01.01.2024 è ammesso per il solo caso da parte dell’impresa per l’opzione C1 (applicazione OSC in de minimis). Quindi, la risposta è positiva solo per fiere in opzione C1.

Punto 2: La risposta è negativa, ai sensi del par. 3.4.1 punto 1.2 che specifica: La scelta alternativa che l’impresa può effettuare in sede di presentazione della domanda tra l’opzione di spese ammissibili in applicazione di OSC (opzione C1) oppure di spese ammissibili a costi effettivi (opzione C2) è da intendersi riferita all’insieme delle fiere prescelte dal proponente, non essendo consentito di utilizzare, nella stessa domanda di partecipazione, sia l’opzione C1 che l’opzione C2.

Punto 3: La risposta è positiva.

La Linea C opzione C1 (OSC) include le principali voci di costo legate alla partecipazione alla fiera, quali l’affitto degli spazi espositivi, l’inserimento nel catalogo dell’evento, la progettazione e allestimento dello stand, il trasporto e assicurazione

dei materiali, servizi di interpretariato e hostess e produzione di materiali promozionali. Sono escluse dal sostegno di cui al presente punto le seguenti spese: viaggio, vitto e alloggio; costi indiretti; servizi di Temporary Export Manager (TEM); altri costi del personale.

La Linea C opzione C2 (costi effettivi) include costi per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione alla fiera/mostra. Sono escluse dal sostegno di cui al presente punto le seguenti spese: viaggio, vitto e alloggio; costi indiretti; servizi di Temporary Export Manager (TEM); altri costi del personale

Punto 4: Il par. 3.4.1 punto 1.1 lettera iii specifica con riferimento solo ai servizi di consulenza di cui alla Linea A e alla Linea B che il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

Le prestazioni di consulenza devono essere giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa devono essere obbligatoriamente forniti gli output della consulenza acquisita (piano sviluppato, report dettagliato attività svolte, ecc.) pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Pertanto, il divieto di intermediazione per il fornitore (inteso come affidamento della realizzazione del lavoro di cui è incaricato ad altro consulente) è previsto solo con riferimento alle spese ammissibili della Linea A e B e non anche per la Linea C.

Punto 5: L'avviso non esclude che si possa ricorrere ad un unico fornitore per tutte le spese ammissibili di cui alla Linea A, B e C.

Si evidenzia, che è vietata l'intermediazione, nel caso delle spese per servizi di consulenza specialistica di cui alla Linea A e alla Linea B (inteso come affidamento della realizzazione del lavoro di cui è incaricato ad altro consulente).

Nel contempo, si evidenzia che la realizzazione di tutte le attività consulenziali del progetto affidata ad un unico fornitore può configurare un caso di possibile intermediazione ove le prestazioni di servizi rese non siano correlate alla disponibilità delle necessarie competenze tecniche o iscrizioni ad albi professionali specifici dell'unico fornitore. Per esempio, un unico fornitore per i servizi di deposito di un brevetto, per un piano export e per una certificazione BRC potrebbe configurare un caso di intermediazione in quanto lo stesso consulente (o società di consulenza) dovrebbe avere contemporaneamente il titolo abilitativo e di iscrizione quale mandatario brevettuale, il titolo e le qualificazioni quale soggetto certificatore BRC e le competenze tecniche per redazione piano export. E' di tutta evidenza che il beneficiario in fase di rendicontazione delle diverse spese dovrà fornire le necessarie documentazioni a supporto delle spese richieste dall'avviso che prevede: Le prestazioni di consulenza devono essere giustificate in sede di rendicontazione del progetto: deve essere esplicitato il nominativo dei consulenti, la relativa categoria di appartenenza, la tariffa giornaliera prevista ed il numero di giornate erogate. A supporto della rendicontazione di spesa devono essere obbligatoriamente forniti gli output della consulenza acquisita (piano sviluppato, report dettagliato attività svolte, ecc.) pena il non riconoscimento della relativa spesa.